

Politiche abitative

Proposta N.: **DD/PRO/2024/3371**

OGGETTO: FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE: AMMISSIBILITA' DI UN CONTRIBUTO AI SENSI DELL' ART. 4 DEL NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA , APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE REP. N. DD/2022/342 – P.G. 823855/2022.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale progr. n. 238/2014 - P.G. n. 285095/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, era stato attivato un sistema coordinato di interventi di tipo economico, per ridurre il disagio socio economico di famiglie, dimoranti in abitazioni di proprietà e in locazione, attraverso l'impiego di risorse finanziarie finalizzate all'erogazione di specifici contributi economici e trasferite dallo Stato e dalla Regione Emilia Romagna, nonché con risorse proprie del Comune di Bologna;
 - la misura in oggetto costituiva la naturale prosecuzione di quella analoga in favore di locatori in situazione di sfratto per morosità, gestita dalla Provincia di Bologna in virtù del previgente Protocollo firmato in data 27 novembre 2013, la quale si sostanziava in un contributo, in parte a fondo perduto ed in parte sotto forma di accesso ad un prestito bancario garantito, finalizzato all'estinzione del debito contratto dall'inquilino verso il proprietario dell'immobile;
 - con deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna 23 luglio 2014 n. 1279 (di seguito anche DGR) erano state ripartite le risorse destinate alla suddetta finalità ai Comuni capoluogo e ai Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla deliberazione Comitato Interministeriale Programmazione Economica 13 novembre 2003 n. 87/03, era stata trasferita ai Comuni anche la competenza della loro gestione.
- Visti:
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 avente ad oggetto: "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124. Riparto annualità 2016";
 - il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 agosto 2017- Riparto annualità 2017;
 - il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 maggio 2018- Riparto annualità 2018;
 - il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 dicembre 2019 – Riparto annualità 2019;
 - il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 giugno 2020 – Riparto annualità 2020;
 - il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 luglio 2021 – Riparto del saldo delle

risorse incrementalі per l'anno 2021.

Dato atto che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale (di seguito DGR) progr. n. 2079/2016 del 5 dicembre 2016 era stato concesso al Comune di Bologna un contributo di euro 1.020.119,84;
- con DGR n. 1730 del 6 novembre 2017 era stato concesso l'importo di euro 275.464,96;
- con DGR n. 1871 del 12 novembre 2018 era stato concesso un ulteriore contributo di euro 889.290,96 e stabilito anche che sia le risorse trasferite agli Enti beneficiari con tale atto, sia le eventuali economie già nella disponibilità degli enti beneficiari, relative alle risorse trasferite negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, potevano essere gestite per le medesime finalità fino al 31/12/2020;
- il DGR n. 1236 del 28/09/2020 ha stabilito che le eventuali economie relative alle risorse trasferite negli anni precedenti, già nella disponibilità degli enti beneficiari e da utilizzare per le finalità del Fondo, possono essere gestite fino al 31/12/2021;
- con DGR n. 1903 del 15/11/2021 sono stati concessi al Comune di Bologna euro 371.549,68 e stabilito anche che sia le risorse trasferite ai Comuni con tale atto, sia le eventuali economie già nella disponibilità degli enti beneficiari possono essere gestite per le medesime finalità fino al 31/12/2022.

Dato atto inoltre che:

- i criteri per la realizzazione della misura sono stati esplicitati in un Protocollo d'Intesa, rinnovato per più anni ed aggiornato sulla base delle norme nazionali nel frattempo introdotte a cui hanno aderito, oltre al Comune di Bologna, anche il Tribunale di Bologna, la Regione Emilia Romagna, i Comuni della Provincia di Bologna, la Città Metropolitana di Bologna, l'ACER di Bologna, l'Ordine degli Avvocati di Bologna, l'ANCI, i Sindacati e le Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini;
- il Comune di Bologna con deliberazione della Giunta Prop. n. DG/PRO/2022/420 - Rep. n. DG/2022/342 - P.G. n. 823855/2022 ha, da ultimo, aderito al Protocollo d'Intesa promosso dalla Prefettura di Bologna in data 27/02/2023 protocollato agli atti del Settore con P.G. 124500/2023, recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo sottoscritto dai rappresentanti delle parti con validità fino al 31 dicembre 2024.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che:

- l'art. 2, comma 1, del sopraindicato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 ha definito la morosità incolpevole come la "situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare", dovuta ad una delle cause declinate al comma 2 dello stesso articolo;
- l'art. 3 ha definito i criteri per l'accesso ai contributi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, che i Comuni devono verificare.

Visto l'art. 3 del Protocollo d'intesa che disciplina l'accesso alla misura - da parte degli inquilini - quando ricorrono i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del già citato Decreto, attraverso la procedura nello stesso articolo specificata.

Considerato che:

- ricorrendo tali presupposti, un inquilino ha presentato istanza per l'accesso al contributo per la morosità incolpevole (dati conservati agli atti del settore), secondo i criteri dell'art. 4 del Protocollo, riguardante i procedimenti non ancora convalidati.

Dato atto che, sulla base dell'istruttoria effettuata, il richiedente è risultato in possesso dei requisiti previsti.

Ritenuto, pertanto, di dichiarare il richiedente ammissibile ad un contributo di euro 7.370,00, ai sensi del citato art. 4, a copertura della morosità pregressa aumentata del 10%.

Dato atto che della presente determinazione è data informazione alla Vice Sindaca con delega alla Casa Emily Marion Clancy.

Visti:

- l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;
- l'art. 44 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di dichiarare il richiedente di cui in premessa ammissibile ad un contributo di euro 7.370,00, a copertura della morosità pregressa aumentata del 10%, nell'ambito delle misure previste dal Fondo per la morosità incolpevole, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016, secondo i criteri dell' art. 4 del Protocollo d'intesa da ultimo approvato con deliberazione della Giunta Prop. n. DG/PRO/2022/420 - Rep. n. DG/2022/342 – P.G. n. 823855/2022, promosso dalla Prefettura di Bologna in data 27/02/2023 protocollato agli atti del Settore con P.G. n. 124500/2023, recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo sottoscritto dai rappresentanti delle parti con validità fino al 31 dicembre 2024 secondo quanto in premessa indicato;

2) di dare atto che di tale ammissibilità sarà data comunicazione all'interessato ed all'organizzazione sindacale degli inquilini di riferimento, al fine di procedere alla stipula dell'accordo fra locatore e conduttore, costituente condizione obbligatoria per la concessione del contributo ai sensi dell' art. 5 dello stesso Protocollo.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -